

Criteri per le deroghe al superamento la soglia di assenze consentite

Il Dirigente ricorda i criteri deliberati dal Collegio lo scorso a.s., in applicazione del DPR 22 giugno 2009, n. 122, “... *ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*”. ... “*Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.*”.

Conseguentemente per un monte ore annuale di n. 1056 per ogni classe, risulteranno n.792 ore come minimo di lezione e n.264 ore come massimo di assenza.

La norma prevede possibilità di deroghe, in applicazione dell'articolo 14, comma 7, del citato DPR 122: “*le istituzioni scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati*”.

Il Dirigente chiede se ci sono nuove proposte, intervengono i vari docenti e dopo ampia discussione

Il Collegio dei Docenti

- Sentito il Dirigente Scolastico;
- Sentiti i vari docenti

DELIBERA

All'unanimità di voti espressi, il seguente criterio generale:

Premesso che la norma intende sanzionare il comportamento di quanti si sottraggono all'obbligo di partecipare alle lezioni, ma tuttavia tenendo conto dei casi eccezionali che possono aver determinato l'assenza dell'allievo, si ritiene che il Consiglio di classe può, al fine della individuazione del limite minimo di frequenza necessaria per la validità dell'anno scolastico, non tener conto delle assenze effettuate per i seguenti casi eccezionali:

- a) gravi motivi di salute: assenze per malattia, terapie e/o cure mediche, documentate, anche per periodi non continuativi;
- b) donazioni di sangue;
- c) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- d) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o una diversa giornata, come giorno di riposo;
- e) gravi esigenze familiari, anche non continuative.

La deroga è concessa a seguito di domanda prodotta dal genitore dell'allievo. Non potranno essere tenute in considerazione domande formulate in modo generico o prive di documentazione.

Le deroghe di cui alla lettera c) sono concesse tenuto conto del calendario ufficiale diramato dalla competente Federazione sportiva.

Il Consiglio di classe può concedere deroghe per casi non previsti nella presente delibera, per gravi motivi di disagio accertati, purché chiaramente eccezionali, documentati, e assimilabili in modo non forzato a quelli previsti.

Le deroghe, comunque, sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell'allievo.